



COMUNE DI PINETO
(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2025

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione della rateizzazione
- Art. 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione
- Art. 5 – Procedimento
- Art. 6 – Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 7 – Decadenza
- Art. 8 – Abrogazioni, disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, come definiti dal successivo articolo 2.
2. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti tributari non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa.
3. Il presente regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
4. Il regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Ambito di applicazione della rateizzazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:
 - siano essi derivanti avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, intimazioni, o da iscrizione in ruoli ordinari e ruoli coattivi;
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione, nei limiti dei regolamenti adottati per ciascun tributo.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva, ovverossia ha avuto già inizio il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria.
4. Le istanze di rateizzazione sono istruite e valutate a cura dell'Ufficio tributi del Comune o del soggetto affidatario, fermo restando che l'autorizzazione alla rateizzazione dovrà essere rilasciata dal Responsabile della Settore Finanziario, su proposta del responsabile del procedimento relativo al tributo per cui viene avanzata richiesta di rateizzazione.

Art. 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa, a titolo esemplificativo, in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili.
3. L'Ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - Da euro 100,01 a 500,00 fino a otto rate mensili;
 - Da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - Da euro 6.000,01 a 20.000,00 fino a sessanta rate mensili;
 - Oltre 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.
4. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più tributi. In tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i tributi di cui si chiede la rateizzazione.
5. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno di effettivo pagamento.
8. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 100.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria ad escussione diretta che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il contribuente, in possesso dei requisiti disciplinati nel presente regolamento, che intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
3. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione, etc.);
 - c) l'autodichiarazione da parte del contribuente di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

4. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
5. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con altri Enti.
6. A tal fine, l'Ufficio tributi predispone apposito modello di istanza da utilizzare per la richiesta di rateizzazione.

Art. 5 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Tributi o dal soggetto affidatario e viene perfezionata dal Responsabile della Settore Finanziario.
2. A tal fine, l'Ufficio tributi dovrà istituire un apposito registro delle rateizzazioni, riportando in ordine cronologico gli estremi delle richieste pervenute all'Ufficio e gli estremi delle concessioni e dei dinieghi rilasciati.
3. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
4. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile del procedimento stesso indicherà nell'atto di richiesta.
5. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego della richiesta di rateizzazione.
6. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. La domanda di rateizzazione deve essere presentata, in ogni caso, prima dell'avvio della riscossione coattiva qualora quest'ultima sia stata affidata all'agente incaricato della riscossione.

Art. 6 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile della Settore Finanziario, su proposta del responsabile del procedimento dell'Ufficio tributi, concede la rateizzazione ovvero la rigetta sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. Il piano di rateizzazione prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito, evidenziando l'estinzione dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti. Il pagamento delle singole rate viene imputato sempre al debito più anziano e progressivamente il pagamento del debito residuo va a regolarizzare le annualità più recenti ricomprese nel piano di rateizzazione.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.

Art. 7 – Decadenza

1. Il piano di rateazione concesso al contribuente è oggetto di decadenza in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In tal caso, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 8 – Abrogazioni, disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese le norme che disciplinano la rateizzazione contenute nei regolamenti comunali relativi ai singoli tributi. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio *on-line* del Comune.